

TRIBUNALE

Modalità di designazione del giudice ai fini della sostituzione di un giudice colpito da impedimento

(2015/C 213/02)

Il 13 maggio 2015, il Tribunale, considerato che il regolamento di procedura del 4 marzo 2015 entrerà in vigore il 1° luglio 2015, ha deciso che, da tale data, nei casi di impedimento rispettivamente previsti all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale designa il giudice ai fini della sostituzione di un giudice colpito da impedimento seguendo l'ordine stabilito dall'articolo 8 del regolamento di procedura, ad eccezione del vicepresidente e dei presidenti di sezione. Tuttavia, per garantire una ripartizione equilibrata del carico di lavoro, il presidente del Tribunale può derogare a tale ordine.

In considerazione dell'urgenza e di specifiche circostanze, il presidente del Tribunale può designare se stesso ai fini della sostituzione del giudice colpito da impedimento.

Composizione della grande sezione

(2015/C 213/03)

Il 13 maggio 2015, il Tribunale, considerato che il regolamento di procedura del 4 marzo 2015 entrerà in vigore il 1° luglio 2015, ha deciso che, per il periodo dal compreso tra il 1° luglio 2015 e il 31 agosto 2016 e conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di procedura, i quindici giudici che compongono la grande sezione sono il presidente del Tribunale, il vicepresidente, gli otto presidenti di sezione, i due giudici che fanno parte del collegio di tre giudici inizialmente adito con la causa, i due giudici che avrebbero dovuto integrare tale collegio di tre giudici se la causa fosse stata attribuita a una sezione composta da cinque giudici e da un altro giudice. Quest'ultimo è designato secondo l'ordine stabilito dall'articolo 8 del regolamento di procedura.

Abrogazione della decisione del 23 settembre 2013 che ha designato il giudice ai fini della sostituzione del presidente del Tribunale in qualità di giudice del procedimento sommario

(2015/C 213/04)

Il 13 maggio 2015, il Tribunale, considerato che il regolamento di procedura del 4 marzo 2015 entrerà in vigore il 1° luglio 2015, ha deciso, visto l'articolo 157, paragrafo 4, di tale regolamento, di abrogare a far data dal 1° luglio 2015 la decisione del 23 settembre 2013 che ha designato il giudice Forwood ai fini della sostituzione del presidente del Tribunale in caso di assenza o di impedimento in qualità di giudice dei procedimenti sommari per il periodo 23 settembre 2013 — 31 agosto 2016 (GU 2013, C 313, pag. 5).
